



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 162 del 2022, proposto da
Comune di Lama dei Peligni, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Borrelli, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Abruzzo, non costituito in giudizio;

nei confronti

Comune di Calascio, Ministero dei Beni Culturali, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della Delibera della Giunta regionale n. 136 del 15 marzo 2022, con la quale è
stato individuato, quale Progetto Pilota da ammettere al finanziamento della misura
PNRR- M1C3 - "Turismo e Cultura" - Azione: Rigenerazione di piccoli siti
culturali, patrimonio culturale religioso e rurale Intervento 2.1 Attrattività dei

Borghi storici - AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PILOTA PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DI UN BORGO A RISCHIO DI ABBANDONO E ABBANDONATO, quello proposto dal Comune di Calascio (AQ) denominato “ROCCA CALASCIO LUCE D'ABRUZZO”;

- della Nota a firma del Presidente della Commissione prot. RA 0094989/22 del 10 marzo 2022;

- dei Verbali redatti dalla Commissione di Gara del 7/3/2022 e 8/3/2022, compresi i relativi allegati, gli atti prodromici, consequenziali, connessi e quant'altro redatto dal medesimo organo, compresi i criteri di esame e valutazione delle offerte, con la relativa attribuzione di punteggio, comprese le tabelle riassuntive riportanti i punteggi assegnati a ciascuna offerta;

- della nota Prot RA/ 0102380/22 del 15/03/2022, con la quale la Regione Abruzzo ha individuato, quale Progetto Pilota per l'intervento 2.1 "Attrattività dei borghi", M1C3 Turismo e cultura del PNRR, Line di azione A), il progetto presentato dal Comune di Calascio (AQ) denominato “ROCCA CALASCIO - LUCE D'ABRUZZO”;

- di ogni provvedimento amministrativo e/o nota adottato dall'Ente regionale consequenziale alla Delibera della Giunta regionale n. 136 del 15 marzo 2022 e/o di ogni altro atto inerente alla procedura di gara, presupposto e/o conseguente e/o connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che, ad una prima sommaria considerazione e fatta salva la competente valutazione in sede collegiale -- sussistono i presupposti per disporre la sospensione interinale dei provvedimenti impugnati con riferimento, tra gli altri, all'inserimento nel progetto del Comune di Calascio, di immobili di proprietà

privata in violazione:

-- dell'art. 9 dell'Avviso Pubblico per cui *“Gli interventi di riqualificazione e valorizzazione culturale possono riguardare immobili o spazi del patrimonio storico di proprietà del Comune istante o di altra Amministrazione pubblica ed ubicati nel borgo o nel centro storico, i quali risultino versare in almeno una delle seguenti condizioni: a) non più utilizzati; b) da rifunzionalizzare; c) non completati; d) in stato di degrado, od abbandono”*.

-- del secondo comma dell'art. 7 del citato avviso per cui *“2. Gli interventi per i quali si potrà chiedere il finanziamento riguardano le seguenti opere, servizi, anche innovativi, e attività in ambito culturale, sociale e turistico: a) riuso adattivo e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili e spazi pubblici;”*.

P.Q.M.

1. accoglie l'istanza di sospensione cautelare e, per l'effetto sospende i provvedimenti impugnati.

2.Fissa, ai sensi dell'art. 55, comma 10 del c.p.a. la trattazione collegiale alla camera di consiglio del 25 maggio 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in L'Aquila il giorno 26 aprile 2022.

Il Presidente
Umberto Realfonzo

IL SEGRETARIO

